

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE MARIO BARWUAH BALOTELLI SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 7.1.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al calciatore Mario Barwuah Balotelli a € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete